



Settore Edilizia scolastica e Gestione del territorio
Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica
 Via Sora, 4 - 24121 Bergamo
 Tel. 035.387288
 segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it
 protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Spett.le
Comune di Costa Volpino

e p.c. **Servizio Ambiente e Paesaggio**

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano Attuativo in variante all’ATP-A1 e ATP-B in Via Togliatti e Via B. Croce” con modifica al PGT vigente (DdP).
Contributi e osservazioni.

Con riferimento alla Vs. nota prot. 15121 del 26/08/2026, pervenuta al prot. provinciale in data 27/08/2026 e registrata al n. 63051, relativa alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo (PA) in variante all’ATP-A1 e all’ATP-B descritto in oggetto, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, avendo analizzato i documenti pubblicati sul sito “SIVAS”, si formulano le considerazioni di seguito riportate.

Il Comune di Costa Volpino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n. 41 del 19/06/2009 pubblicata sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 44 del 04/11/2009 e sue successive varianti, ultima delle quali la Variante “SUAP DU.ECO S.r.l.” (PdR) approvata con DCC n. 33 del 29/07/2025 e pubblicata su BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 36 del 03/09/2025.

Con DGC n. 130/2025 e successiva DGC n. 345/2026 il Comune ha avviato il procedimento di nuova Variante Generale al PGT. Si desume, per le informazioni al momento note, che si tratti della prima variante generale successiva all’adeguamento¹ del PGT ai disposti di PTR e PTCP, salvo diversa precisazione in occasione della documentazione che verrà messa a disposizione per la II VAS.

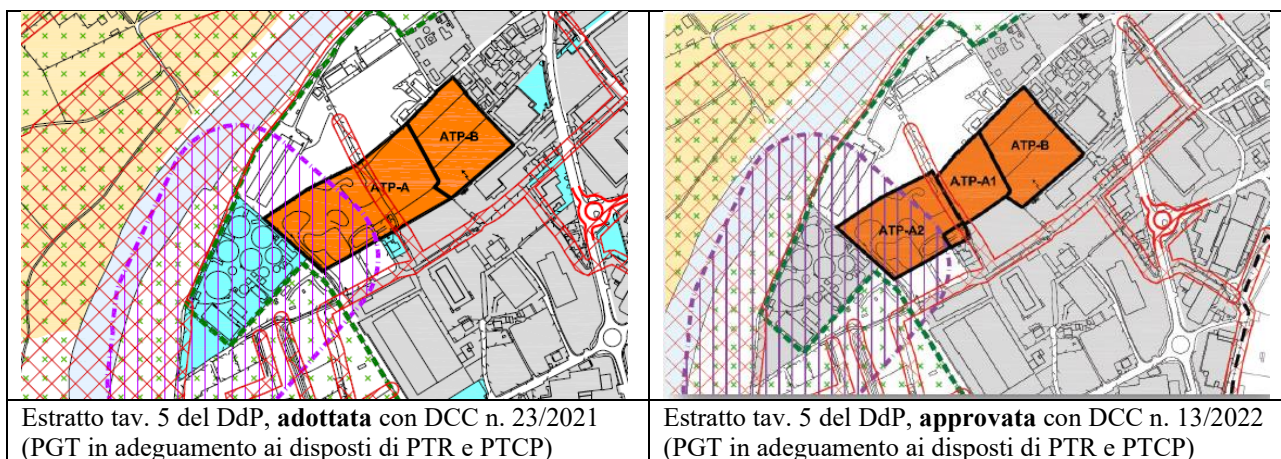
Il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante in oggetto è stato avviato con DGC n. 35 del 10/03/2026 a seguito di istanza (relativamente al Piano Attuativo in variante al PGT vigente) pervenuta al protocollo comunale in data 19/12/2025 prot. 23804/2025 dalle società “Sandrini Holding S.r.l.” e “K.C. Holding S.r.l.”.

L’ambito oggetto di modifica ricade nel quadrante sud-occidentale del territorio comunale, su sponda orografica sinistra del fiume Oglio, in prossimità della confluenza del fiume nel Lago d’Iseo, ovvero in territorio di Pisogne “a metà strada fra la località Piano e la località Pizzo”.

L’area oggetto di trasformazione “*si sviluppa in corrispondenza di una zona artigianale preesistente con accesso al lotto di terreno dalla Via Togliatti e dalla Via Benedetto Croce*” (cfr. pag. 39 del RP).

A Sud dell’ambito è presente dunque una zona industriale/artigianale ormai consolidata, sul lato ovest un’area anch’essa oggetto di sviluppo industriale in quanto inserita in un ambito di trasformazione (“ATP-A2”) introdotto in sede di approvazione della prima Variante in adeguamento ai disposti di PTR e PTCP (DCC n. 13 del 17/02/2022) con la suddivisione e ripermetrazione dell’ambito “ATP-A” in due sub-ambiti “AT-A1” e “AT-A2” (vedi estratti sottostanti), sul lato est vi è la presenza di edifici residenziali e commerciali mentre a nord vi sono aree agricole che separano l’ambito di intervento dal fiume Oglio, ricadenti in parte nel PLIS dell’Alto Sebino.

¹ Nuovo PGT approvato con DCC n. 13 del 17/02/2022 e pubblicato su BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 25/05/2022.



La suddivisione dell'ATP-A, avvenuta tra adozione e approvazione, non è stata formalizzata nella documentazione trasmessa alla Provincia in data 27/07/2026 (prot. prov.le 56139) ai fini della raccolta dati finalizzata al monitoraggio del consumo di suolo. All'interno del Mod. 2, riferito al PGT 2022, è infatti ancora dichiarata la presenza degli ATP-A e ATP-B (come nella versione adottata). Pertanto si invitano a chiarire le modalità con cui si è suddiviso l'ambito ATP-A in due sub-comparti (ATP-A1 e ATP-A2).

Non vengono inoltre esplicitate le finalità della Variante e pertanto si chiedono al Comune chiarimenti in merito.

Come descritto nella DGC n. 35/2026 e nel RP sotto il profilo urbanistico la proposta di PA in variante agli ambiti di trasformazione ATP-A1 (in Via Togliatti) e ATP-B (in Via B. Croce) riguarda:

- la contestuale attuazione dei due ambiti di trasformazione "ATP-A1" e "ATP-B" secondo un progetto unitario;
- la possibilità di edificazione per una superficie coperta (SCOP) superiore alla somma delle SCOP previste per i due ambiti di trasformazione (2.200 mq + 5.400 mq), per un totale di 10.000 mq (9.000 mq per il lotto 1 e 1.000 mq per il lotto 2);
- la rettifica del perimetro dell'ATP-B con inclusione di una limitata porzione del mappale 3204, di proprietà dei lottizzanti, dichiarato "*escluso per errore grafico*";
- rettifica del perimetro dell'ATP-B in modo da includere una porzione del mappale 11998 per permettere l'edificazione della superficie scoperta (SCOP) relativa al "lotto2" quale ampliamento dell'edificio a destinazione produttiva già insistente sul mappale 11998 stesso.

Come riportato a pag. 3 e 7 del RP tale variante costituisce modifica cartografica e normativa al DdP.

In merito alle modifiche apportate agli atti di PGT si segnala la mancata messa a disposizione degli estratti cartografici di Variante e delle NtA sottese (stato di fatto e progetto), necessari ai fini di una miglior comprensione delle modifiche introdotte e di una conseguenziale valutazione delle stesse.

La proposta progettuale² per l'attuazione dell'ATP-A1/ATP-B prevede la realizzazione di due lotti distinti edificabili a vocazione produttiva. Il lotto 1 di proprietà di Sandrini Holding S.r.l. con superficie territoriale di 19.513 mq e il lotto 2 di proprietà di K.C. Holding con superficie territoriale di 2.176 mq.

La superficie considerata di proprietà della KC Holding S.r.l. comprende anche 1.525 mq attualmente di proprietà della Sandrini Holding S.r.l. da frazionare dai mappali nr. 3204 e nr. 11050, oggetto di contratto preliminare di compravendita tra le parti.

La superficie coperta (SCOP) totale prevista e convenzionata è pari a 10.000 mq da ripartire fra i due lotti.

Nel dettaglio il lotto 1 prefigura la realizzazione di un unico corpo di fabbrica di massimo 9.000 mq di superficie coperta e con accesso principale dalla strada di nuova realizzazione ricadente nell'ATP-A2, che si configura come un prolungamento della Via Togliatti. L'accessibilità sarà garantita anche da Via Benedetto Croce.

Il lotto 2 delinea invece la realizzazione di un edificio in ampliamento ad un capannone produttivo esistente sul mappale 11998 per una superficie coperta massima di circa 1.000 mq. L'accessibilità verrà garantita da una strada privata esistente che si immette su Via Togliatti.

Per quanto attiene al verde di mitigazione verrà realizzata una "*barriera di vegetazione con le proprietà confinanti*" composta da alberi ad alto fusto, arbusti e siepi per una superficie di 2.995 mq.

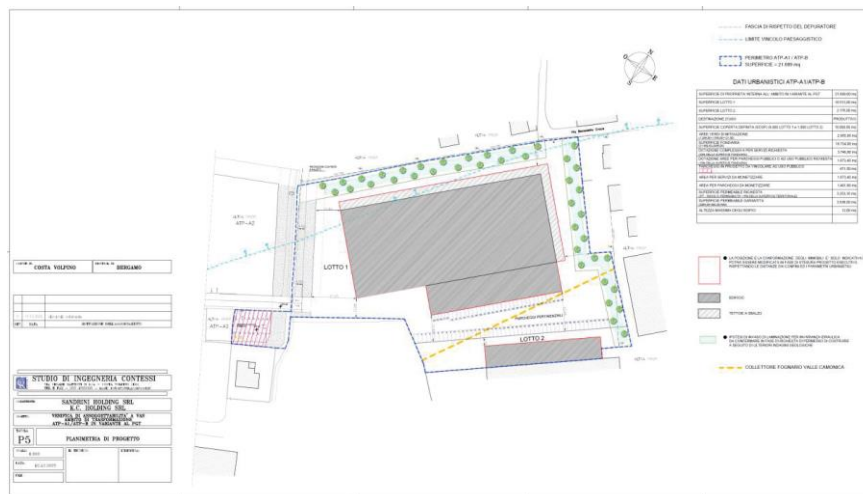
All'interno dell'area verranno ricavati i parcheggi pertinenziali. Nel dettaglio lungo il nuovo tratto di Via Togliatti, in continuità con il parcheggio previsto nel progetto dell'ambito ATP-A2, verrà realizzato un

² Vedi § 5. "Proposta di Piano Attuativo in variante" del RP, cfr. pag. 64 - 67;

posteggio da asservire ad uso pubblico di superficie pari a 471,50 mq, composto da 13 stalli di dimensioni pari a 5,50 m x 2,70 m con corsello di manovra di larghezza pari a 8 m.

Tale area per la sosta sarà unita a quella prevista nell'ambito confinante "ATP-A1" in modo da creare un unico parcheggio con superficie pari a 796,95 mq dotato di 25 stalli, di cui due ad utilizzo dei diversamente abili. Una parte di esso sarà destinata ad uso pubblico.

Il RP mette a disposizione un solo elaborato grafico progettuale che, data la scala dell'estratto, risulta di difficile lettura. Si veda quanto di seguito meglio riportato.



Estratto tav. P5 Planimetria di progetto, cfr. pag. 64 del RP

Per quanto attiene al carico urbanistico, la Variante, seppur in ampliamento, da quanto dichiarato pare sostanzialmente confermare lo stato di fatto. Nel dettaglio la proposta si configura come modifica di alcuni indici e parametri urbanistici, di seguito meglio esplicitati:

- superficie fondiaria complessiva: 18.734,00 mq;
- superficie coperta (SCOP) di progetto: + 10.000 mq, anziché 7.600 mq;
- Slp di progetto: parametro non definito;
- H max: 12 m;
- superficie drenante garantita: 3.938,00 mq > rispetto a quella richiesta di 3.253,35 mq pari al 15% della ST d'ambito;
- funzione consentita: "produttiva".

In merito alle modifiche proposte ed alla verifica degli impatti ambientali svolta nel RP, si ritiene opportuno osservare quanto segue:

- in tema di **ambiente, natura e biodiversità** il Comune di Costa Volpino, nell'ambito della Rete Ecologica Regionale, risulta inserito nel settore n. 129 denominato "*Bassa Valle Camonica*", che comprende la bassa Val Camonica e l'alto Lago d'Iseo, a cavallo delle province di Bergamo e Brescia.

L'ambito oggetto di PA allo stato di fatto è un'area agricola ricadente in Elementi di I° livello della RER situata "*all'interno del "corridoio regionale ad alta antropizzazione" che segue il tracciato del fiume Oglio, così come nel corridoio fluviale determinato dalla presenza del fiume stesso*" (cfr. pag. 22 del RP).

Dal punto di vista del Regolamento di polizia idraulica, come descritto a pag. 50 del medesimo documento, l'ambito oggetto di intervento è interessato dal reticolo idrico minore denominato "03016086_0053" che delimita il confine ad Ovest della proprietà.

In relazione ai sopracitati vincoli si suggerisce di prestare maggiore attenzione a tutti quegli accorgimenti progettuali e costruttivi, in parte richiamati nel RP, finalizzati alla conservazione e qualificazione del paesaggio entro cui la trasformazione si inserisce. In particolare si consiglia un approfondimento dell'aspetto strutturale, dimensionale ed architettonico del futuro ampliamento, tenuto conto della sensibilità di contesto. Non risulta affrontato il tema del consumo energetico e delle emissioni climalteranti in rapporto al "*ciclo di vita dell'edificio*". Più in generale si suggerisce di approfondire tali aspetti tenuto conto delle indicazioni fornite dalla direttiva UE 2024/1275 "Direttiva Green" e dei principi/obiettivi dell'approccio progettuale fondato sulla "*whole life carbon vision*".

Dovrà infine esser chiarita la declinazione/il rispetto della prescrizione riportata nel parere di compatibilità DP n. 244 del 03/11/2021 (Variante generale in adeguamento ai disposti di PTR e PTCP) rispetto a tale ambito per il quale si prefigura la definizione di "*adequate misure di mitigazione/compensazione da realizzarsi contestualmente agli interventi edificatori e che le misure di compensazione siano orientate a implementare attivamente il PLIS e le sue finalità*".

Il Settore Ambiente – Servizio Ambiente e paesaggio restituisce ulteriori elementi di attenzione come di seguito meglio riportato:

*“In relazione alla **verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000**, di cui il Rapporto preliminare da sinteticamente conto nel paragrafo 6.4 “Considerazioni conclusive” del RP1, verificato rispetto ai disposti della DGR 5523/2021, che:*

- *il Comune di Costa Volpino non è interessato dalla presenza di siti Rete Natura 2000, né risulta direttamente confinante con quest’ultimi (Figura 2);*
- *l’ambito interessato dalla variante ricade nel Corridoio regionale primario ad alta antropizzazione “Fiume Oglio” ed in elementi di I livello della Rete Ecologica Regionale (RER), oltre che nel Corridoio fluviale della Rete Ecologica Provinciale (REP) (Figura 3);*

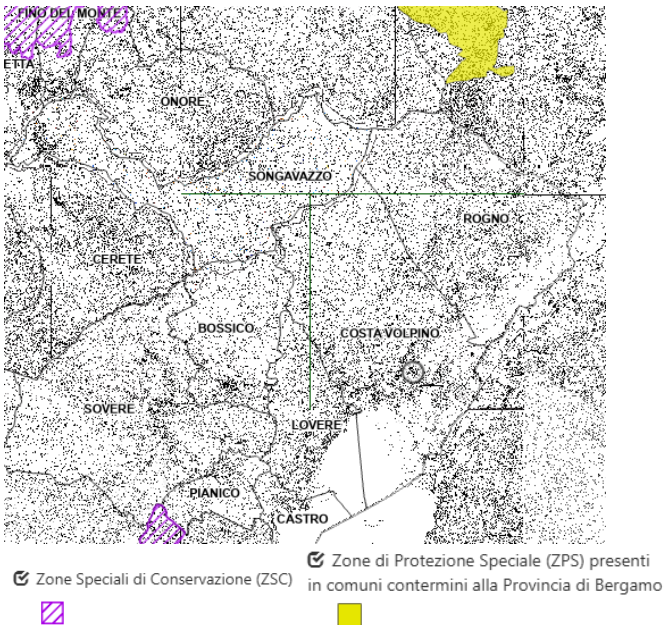


Figura 1 – Stralcio della Carta dei Siti Rete Natura 2000 (fonte Siter@)

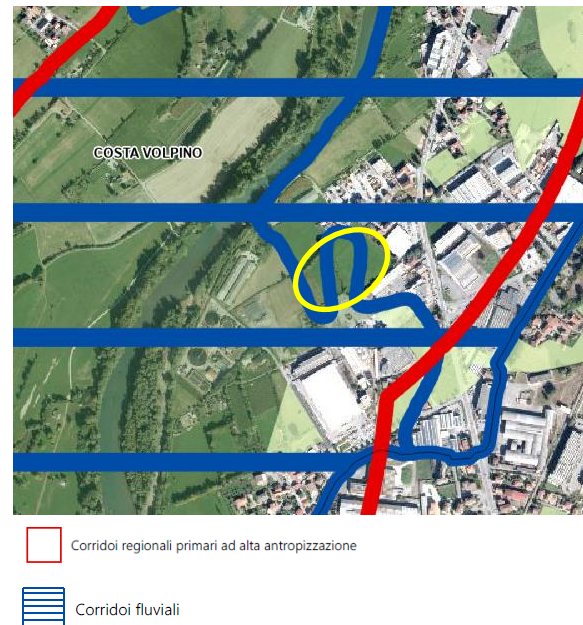


Figura 2 – Estratto della Tavola della Rete Ecologica Provinciale del PTCP (fonte Siter@)

- *la previsione di Variante nonostante interferisca con elementi della RER e della REP non compromette le connessioni ecologiche verso i siti Rete Natura 2000, le più vicino delle quali è la ZSC “Valle del Freddo” che si colloca a circa 6,3 km di distanza in direzione sud-ovest e rispetto alla quale si frappongono numerose barriere antropiche e naturali (lago d’Iseo);*

si ritiene che la variante in esame ricada tra i piani prevalutati dalla Regione Lombardia ed elencati nella scheda “caso specifico 17” di cui all’Allegato B alla DGR 5523/2021; pertanto, non necessita di uno screening di incidenza specifico.

*Si invita, quindi, il Comune di Costa Volpino a compilare lo specifico modulo per **la verifica di corrispondenza alla prevalutazione regionale** (Allegato E alla DGR 5523/2021) e ad allegarlo alla documentazione inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS3, riconoscendo sin d’ora che la variante proposta ricade tra i piani prevalutati dalla Regione.*

Verificato, tuttavia, che l’area oggetto del PA oltre ad interferire con elementi primari della RER e della REP, confina con “aree agricole di fondovalle” individuate dalla vigente Tavola della Rete Ecologica Comunale (Figura 5), si ritiene necessario che venga predisposto uno specifico e idoneo progetto del verde che contempli e coordini tutte le diverse misure progettuali necessarie per evitare la formazione isole di calore e consentire un adeguato inserimento paesistico-ambientale dell’intervento; dette misure non sono attualmente rilevabili dalla consultazione dello stralcio della Tavola P5 “Planimetria di progetto” riportato all’interno del RP (Figura 4).

³ La modulistica è disponibile sul sito della Provincia, nella pagina del Servizio Ambiente e Paesaggio al seguente link: <https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2418>

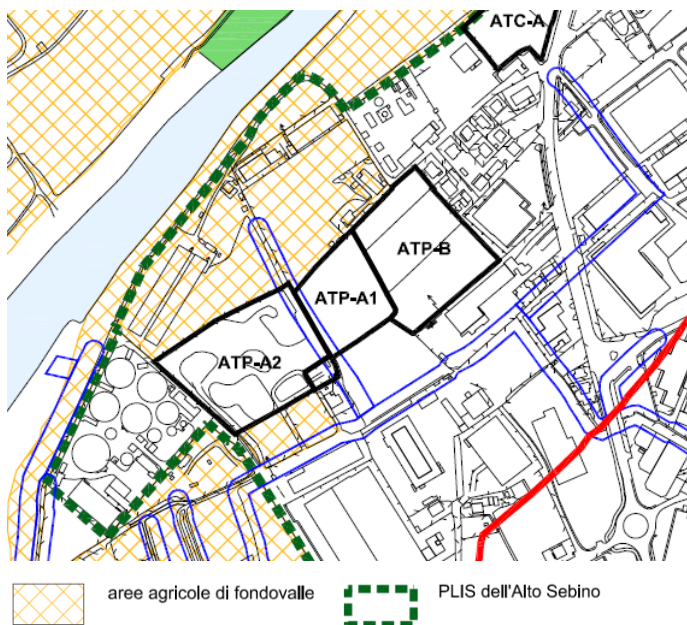


Figura 3 – Stralcio Tavola 16 “Rete Ecologica Comunale” del Piano dei Servizi (PdS) del PGT vigente

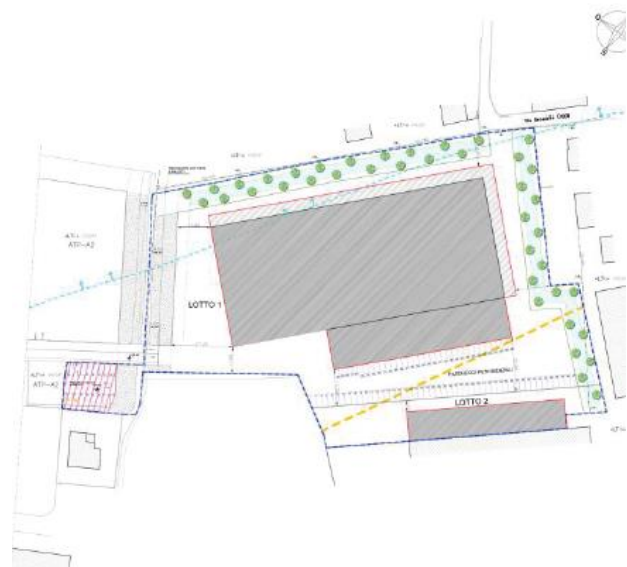


Figura 4 – Tav. P5 Planimetria di progetto (Stralcio Rapporto preliminare)

Nello specifico, in merito alla realizzazione:

- dell'area a **parcheggio** ad uso pubblico previsto in asfalto (stante quanto precisato a pag. 65 del RP), tenuto conto che il tema dell'ombreggiamento e della permeabilità delle aree destinate a parcheggio risulta di fondamentale importanza per contrastare il fenomeno “isola di calore” e, contestualmente, perseguire un migliore inserimento paesaggistico di queste tipologie di interventi, si invita a riferirsi alle numerose tecniche cosiddette “Nature Based Solutions” (NbS) (tra i quali parcheggi minerali permeabili, parcheggi verdi, parcheggi alberati e drenanti con giardini della pioggia, ecc), valide sia in termini di mitigazione che di adattamento ai cambiamenti climatici e riferibili sia all'uso del verde che alla gestione delle acque. Tali soluzioni progettuali sono, peraltro, incentivate nel Regolamento Regionale n. 7 del 2017 sul tema dell'invarianza idraulica e idrologica, recentemente aggiornato⁴. Gli obiettivi a cui ambiscono queste tipologie di approcci sono più ampi della sola invarianza idraulica e idrologica e consentono di meglio rispondere alla necessità di realizzare ambienti urbani migliori dal punto di vista ambientale nel suo complesso (la qualità dell'acqua, dell'aria, il micro clima, la biodiversità e la fruizione);
- della fascia mitigativa, classificata come “aree verdi di mitigazione” nella Tavola 14 “Piano dei Servizi” del PGT vigente (Figura 6) e disciplinata all'art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdS, si suggerisce che la piantagione della stessa avvenga con un sesto di impianto naturaliforme, con utilizzo di specie arboree-arbustive autoctone e coerenti con il contesto, che possano garantire oltre che un corretto inserimento paesaggistico anche la connettività ecologica verso gli spazi agricoli, che costituiscono ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale.



Figura 5 – Stralcio Tavola 14 “Piano dei Servizi” del PGT vigente

⁴ Il R.R. 3/2025 ha modificato il RR 7/2017 e introdotto alcuni allegati tra cui, nello specifico, l'allegato L “Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione acque meteoriche in ambito urbano” (<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=rr002017112300007#n123>)

In relazione al previsto convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle coperture degli edifici in vasche di laminazione o “avvallamenti all'interno dell'area occupata dal verde di laminazione [...] con scarico finale nel vicino RIM” (rif. pag. 65 del RP), sarà necessario valutarne la fattibilità nel rispetto di quanto disciplinato dal RR n.4/2006 e dall'art. 124 del DLgs 152/06 e smi.

*Nel caso di realizzazione di una vasca di laminazione, si suggerisce di equipaggiarla con una dotazione arbustiva con specie igrofile riconducibili al saliceto arbustivo (quali *Cornus sanguinea*, *Viburnum opulus* e *Frangula alnus*) al fine di incrementarne la biodiversità e la valenza ecologica.*

Infine, pare opportuno ricordare che in sede di verifica di compatibilità con il PCTP della Variante generale al PGT (approvata poi con DCC n. 13 del 17.02.2022) gli ambiti di trasformazione ATP-A1 e ATP-B, così come le altre previsioni di piano interferenti con elementi primari della RER, sono stati oggetto di specifica prescrizione, in particolare “la monetizzazione dei servizi eco-ambientali, a cui il PGT assoggetta tutti gli ambiti di trasformazione del DdP, sia sostituita con la previsione di adeguate misure di mitigazione/compensazione da realizzarsi contestualmente agli interventi edificatori e che le misure di compensazione siano orientate a implementare attivamente il PLIS e le sue finalità. [...]”. Verificato che l'art. 9 “Ambiti di trasformazione” delle NTA del Documento di Piano, ha, invece, mantenuto la monetizzazione dei servizi eco-ambientali (prescrivendo solo aree verdi di mitigazione) si ritiene necessario che detto contributo venga finalizzato, prioritariamente, in progettualità volte a potenziare le funzionalità del PLIS Alto Sebino”.

Per quanto attiene alla fattibilità geologica la Variante ricade in “classe III – fattibilità con consistenti limitazioni”, in particolare nella sottoclasse 3fluvR2 “aree comprese nel territorio delimitato dal limite di progetto fra la fascia B la fascia c (zona R2) e nella sottoclasse 3idr “Aree a bassa soggiacenza della falda”. Si evidenzia che tali limitazioni potranno essere superate attraverso indagini e accorgimenti tecnico/costruttivi da definirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere. Si segnala la mancata messa a disposizione della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 1 della DGR n. XI/6314 del 2022 obbligatoria per tutte le varianti.

Per quanto riguarda il clima acustico, l'ambito di PA appartiene alla Classe IV – “aree ad intensa attività umana”. In tale area, come esplicitato a pag. 51 del RP, i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalenti (LEQ A) di emissione non possono superare i 60 dB (A) durante il giorno e i 50 dB (A) durante le ore notturne, mentre quelli di immissione non possono superare i 65 dB (A) durante la notte.

Infine, in merito all'analisi degli impatti indotti dalla Variante sulle componenti ambientali/territoriali⁵ indagate si segnala la messa a disposizione di una valutazione sommaria ad impatto nullo, non sostenuta da specifici studi. In particolare non vengono messe a disposizione chiare e mirate *matrici di valutazione ambientale* che dimostrino, attraverso l'impiego di specifici indicatori, l'entità e la tipologia degli impatti attesi dalla Variante, ma matrici afferenti al PGT vigente - ed in particolare al PGT di primo adeguamento ai disposti di PTR e PTCP approvato con DCC n. 13 del 17/02/2022 - e rimandi agli esiti del RA del medesimo Piano.

- in tema di **risorse idriche - scarichi**, ai sensi dell'art.7 del RR 7/2017 (agg. RR 8/2019), il comune di Costa Volpino ricade nelle aree a bassa criticità idraulica. Si ricorda che il Comune è tenuto ad adeguare il proprio PGT riguardo gli esiti del documento semplificato del rischio idraulico comunale, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Regolamento Regionale n.7/2017 e s.m.i.

Il Servizio risorse idriche – scarichi restituisce ulteriori elementi di attenzione, come di seguito riportati: “vista la documentazione messa a disposizione dalla quale è emerso che:

- è proposta l'attuazione contestuale di due ambiti di trasformazione produttivi “ATP-A1 – Via Togliatti” e “ATP-B – via B. Croce” secondo un progetto unitario, in variante al PGT;
- lo smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali e degli edifici avverrà attraverso una rete di raccolta mediante caditoie con il convogliamento in una vasca di laminazione/ oppure in recettori superficiali (Avvallamenti all'interno dell'area occupata dal verde di mitigazione) dimensionati ai sensi di legge (vedi relazione allegata) con scarico finale nel vicino RIM;
- l'area risulta classificata in classe 3 di fattibilità con consistenti limitazioni, in particolare nella sottoclasse 3fluvR2 “aree comprese nel territorio delimitato come limite di progetto fra la fascia B e la fascia C (zona R2) e nella sottoclasse 3idr “Aree a bassa soggiacenza della falda”;

⁵ Cifr. pag. 55 - 56 del RP. Le componenti ambientali/territoriali richiamate sono: “aria e fattori climatici”, “acqua (acque superficiali e qualità delle stesse, acque sotterranee)”, “suolo (utilizzo, sottosuolo e rischio naturale)”, “sistema naturale: flora, fauna e biodiversità”, “popolazione e salute umana”, “storia/beni culturali e paesaggio”, “pressioni antropiche principali (energia, rifiuti e trasporti)”.

considerato che:

- nessuna informazione viene fornita circa lo scarico delle acque reflue;
- l'area interessata ricade in area parzialmente esterna all'agglomerato e risulta attraversata da un collettore afferente all'impianto di depurazione posto nelle vicinanze;

si ritiene opportuno specificare che:

- le acque reflue domestiche e/o eventuali acque reflue decadenti dai cicli produttivi siano convogliate nella rete fognaria afferente al vicino impianto di depurazione;
- nella progettazione dei sistemi disperdenti delle acque meteoriche, in relazione a quanto disposto dall'art. 113 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. (vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee), si dovrà tener conto del livello piezometrico della falda presente nell'area oggetto d'intervento e delle sue oscillazioni al fine di evitare che lo scarico delle acque meteoriche intercetti la falda sotterranea".

- in tema di **rifiuti** il Settore Ambiente - Servizio Rifiuti coglie l'occasione per evidenziare quanto segue:

- "nell'area interessata non è nota la presenza di siti contaminati o dove sono in corso interventi di bonifica;
- nell'ambito dei procedimenti per la concreta realizzazione degli interventi dovranno essere definiti il volume di materiale di scavo derivante dalla realizzazione delle opere e le modalità di gestione dello stesso. In merito, si evidenzia che:
 - è da privilegiare il recupero/riutilizzo del materiale da scavo rispetto al suo smaltimento in discarica;
 - l'esclusione dalla normativa sui rifiuti delle terre e rocce da scavo (compreso l'utilizzo nel sito di produzione) è disciplinata dal D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Si segnala che con Delibera 9 maggio 2019, n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo";
- per quanto riguarda la fase di cantiere:
 - a) dovrà essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - b) dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori e polveri;
 - c) dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni;
- si richiamano di seguito le principali disposizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006 alle quale deve attenersi chi produce rifiuti:
 - l'attribuzione dei Codici EER e delle caratteristiche di pericolo è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
 - per la gestione dovranno essere osservati i criteri di priorità indicati all'art. 179;
 - per il raggruppamento, prima della raccolta, nel luogo dove sono stati prodotti, dovranno essere rispettate le condizioni indicate all'art. 185 bis (nonché all'art. 23 del predetto D.P.R. n. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti);
 - gli oneri/adempimenti in capo ai produttori sono indicati agli artt. 188, 188-bis, 189 e 190;
 - per il trasporto occorre fare riferimento all'art. 193".

- in tema di **viabilità**, come descritto a pag. 24 del RP "l'area oggetto di PA non risulta interessata dalla presenza di previsioni di nuove infrastrutture di interesse sovracomunale".

Il Settore Viabilità, Trasporti e Appalti - Servizio Riqualficazione della rete viaria restituisce ulteriori elementi di attenzione, come di seguito meglio riportati: "presa visione della documentazione messa a disposizione, si osserva che i due ambiti **ATP-A (Via Togliatti)** e **ATP-B (Via Croce)** risultano localizzati in prossimità della **S.P. 55**, senza tuttavia determinare interferenze dirette con la stessa.

Entrambi gli ambiti risultano accessibili dalla rete viaria comunale, la quale si connette alla S.P. 55. Pertanto, si chiede di **valutare l'eventuale impatto sulla viabilità derivante dai nuovi insediamenti, con**

particolare riferimento ai flussi di traffico che potrebbero interessare le due intersezioni con la S.P. 55, nonché le eventuali ripercussioni sulle condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione”.

Per quanto attiene alla coerenza con la pianificazione sovraordinata si rileva che:

- in riferimento al **PTR (l.r. 31/2014)** non è chiaro se la presente Variante rispetti gli orientamenti generali del piano. Infatti, seppur si prenda atto di quanto dichiarato rispetto alla rettifica del perimetro corrispondente all'ATP-B, ovvero dell'*inclusione di una limitata porzione di area del tessuto consolidato*, si evidenzia la mancata messa a disposizione di elaborati cartografici e dati numerici attestanti il rispetto del Bilancio Ecologico del Suolo (BES).
- in merito al **PTCP**, la Variante in generale rispetta gli orientamenti del piano salvo la verifica in merito all'avvenuta (o meno) declinazione della prescrizione definita in sede di Verifica di Compatibilità del PGT in adeguamento e quanto sopra richiamato in relazione all'obiettivo prioritario regionale (assunto anche nel PTCP) di riduzione del consumo di suolo.

Premesso quanto sopra, il contributo della Provincia nel procedimento di cui trattasi, è diretto ad evidenziare all'Autorità Competente che dovrà esprimersi in merito all'assoggettabilità o meno alla procedura di VAS quanto segue:

- oggetto della presente verifica è il PA in variante all'ATP-A1 e ATP-B in Via Togliatti e Via B. Croce di cui non è stata messa a disposizione la variante cartografica e normativa ed esplicitata la finalità;
- non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- non produce effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- definisce l'uso di piccole aree e/o comporta modifiche minori;
- la variante può essere ammessa dalla LR31/2014 ma è necessario precisare alcuni aspetti come sopra richiamato;
- occorre prendere in considerazione le indicazioni riportate nel parere ed in particolare quelle alla sezione: “ambiente, natura/biodiversità e paesaggio”;

Si fa altresì presente che la suddetta variante prevede la modifica al Documento di Piano del PGT vigente; pertanto, ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i., dovrà essere presentata specifica richiesta di Verifica di compatibilità con il PTR e il PTCP allo scrivente Ufficio provinciale utilizzando la modulistica aggiornata presente sul sito della provincia all'indirizzo di seguito meglio riportato:

<https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2057>;

Invitando l'Amministrazione Comunale a prendere in considerazione i contenuti sopra esposti, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Ing. Marco Bergamini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Responsabile del Servizio: Federica Signoretti

Referente: Evelin Finazzi

Tel. 035387524 – evelin.finazzi@provincia.bergamo.it